

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/CGF

(2007/2008)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 48/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007**

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, – Componenti;
Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CALCIATORE RANIERI VINCENZO TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. SESTRI LEVANTE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 24/C del 19.9.2007)

Con atto del 22.9.2007, il calciatore Vincenzo Ranieri inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 24/C del 19.9.2007, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica per sette giornate effettive di gara a causa del comportamento violento assunto nei confronti dell’Assistente di linea a seguito di una decisione non condivisa.

Con successivo atto di questa Corte datato 26.9.2007, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax al reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dallo stesso, presso il suo domicilio eletto, in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il signor Ranieri Vincenzo a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di ricezione di copia degli atti, il reclamo come sopra proposto dal calciatore Ranieri Vincenzo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELLA A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CUTRUFELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA CASTROVILLARI/ACICATENA DEL 4.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 7.11.2007)

Con ricorso del 13.11.2007, la A.C.R.D. Acicatena Calcio ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 44 del 7.11.2007 squalificava il calciatore Cutrufello Giuseppe per 4 gare effettive “per avere, a giuoco fermo,

afferrato la maglia dell'arbitro strattonandolo e profferendo al suo indirizzo espressioni irriguardose”.

La società ricorrente, nei propri motivi di doglianza, assumeva che i fatti non si fossero svolti così come descritti dal direttore di gara nel proprio referto perché, in realtà, nessun atto di violenza era stato commesso dal Cutrufello nei suoi confronti né, tantomeno, che lo avesse insultato.

Concludeva, infine, chiedendo la riduzione della squalifica e a tal fine allegava immagini televisive tali da dimostrare che il tesserato aveva solo commesso il gesto di alzare le mani, per evitare l'uscita del cartellino rosso da parte dell'arbitro nei propri confronti.

Tanto premesso la C.G.F. osserva che il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Dall'esame del rapporto arbitrale risulta, in maniera inequivocabile, che il Cutrufello, sebbene il calciatore fosse fermo, abbia posto in essere quei comportamenti da cui sono scaturiti, in seguito, i provvedimenti disciplinari da parte del Giudice Sportivo.

La descrizione dei fatti da parte del direttore di gara, estremamente chiara, e per di più assistita da fede probatoria privilegiata ai sensi dell' art. 35 comma 1.1 C.G.S., non fa dubitare né dell'operato dello stesso né della precisa individuazione, da parte dell'arbitro, del Cutrufello quale autore dei fatti, precludendo, ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 C.G.S. il ricorso alla prova televisiva richiesto dalla reclamante, il cui presupposto risiede nella errata individuazione del soggetto ammonito, espulso o allontanato.

Relativamente, invece, alla richiesta di riduzione della squalifica, questa Corte rileva che, attesa la natura indiscutibilmente violenta e irriguardosa delle azioni, che integra la fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione della squalifica di 4 giornate, corrispondente al minimo edittale previsto dalla ripetuta norma, per i singoli comportamenti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELL'AMMENDA DI EURO EURO 7.000,00 ALLA SOCIETÀ, CON DIFFIDA ED OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI; DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 AL SIG. SOPRANZI SAMUELE, INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIESE/VERUCCHIO DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 7.11.2007).

La A.S. Cagliese ha ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 44 del 7.11.2007, con la quale aveva inflitto la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 con diffida, per i fatti accaduti durante e dopo la gara A.S. Cagliese/Verucchio del 4.11.2007.

Attraverso i motivi di gravame, tra l'altro ai limiti dell'inammissibilità attese la scarnità, chiedeva la riduzione dell'ammenda e la revoca della diffida, sulla base della sola contestazione della pluralità degli autori dei fatti asseritamente commessi da un solo soggetto, peraltro estraneo alla compagine sociale, e di una limitata ammissione dei fatti contestati.

Tanto premesso osserva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le deduzioni difensive sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico non essendo sufficiente la mera e frammentaria prospettazione di parte per sovvertire le risultanze sacralizzate nei rapporti ufficiali di gara.

Per di più, dall'esame approfondito degli atti, nei quali è dettagliatamente descritta l'evoluzione e la natura illecita degli eventi, emerge non solo la presenza di un numero consistente di soggetti responsabili delle violazioni ascritte ma, altresì, la individuazione, tra gli stessi, del Presidente e del Vice Presidente della A.S.Cagliese, la cui partecipazione attiva deve essere opportunamente valutata dalla Procura Federale, alla quale vengono rimessi gli atti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La decisione del Giudice Sportivo deve essere di conseguenza confermata anche in punto di sanzioni concretamente inflitte, la cui entità, certamente non modesta, ben si adegua alla singolare gravità dei fatti verificatisi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro e Urbino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA A.C. MACERATESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MACERATESE/MORROD'ORO DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. uff. n. 44 del 4.11.2007).

La predetta sanzione è stata inflitta con motivazione che si basa sulla indebita presenza, a fine gara, di persone non identificate che rivolgevano offese all'indirizzo dell'Arbitro e che, con atteggiamento minaccioso, si ponevano a poca distanza da lui, impedendogli l'accesso alla spogliatoio e proferendo nei suoi confronti ulteriori espressioni offensive. Nella stessa occasione, inoltre, si era formato un assembramento ostile da parte dei sostenitori della società reclamante, che costringeva la terna arbitrale ad allontanarsi dallo stadio mediante un'uscita secondaria dopo oltre un'ora dal termine dell'incontro e soltanto grazie al provvidenziale intervento della polizia locale.

Tali circostanze risultavano da un supplemento di rapporto inoltrato il successivo giorno 5 novembre dallo stesso direttore di gara, il quale in pari data ha inoltrato ai Carabinieri della Stazione di Riccione una querela per il reato di danneggiamento, lamentando che la sua autovettura era stata raggiunta da una sassaiola, con conseguente graffiatura del tettino nella porzione superiore, mozzatura e rigatura al parafango posteriore destro, crinatura del vetro del parabrezza anteriore, ulteriori bozzature sul tettino, nonché bozzature anche sul cofano anteriore.

La società ricorrente, da parte sua, non contesta in via di principio lo svolgimento dei fatti in oggetto, ma tende a porre in luce la meritoria presenza di una fattiva collaborazione, intesa ad assicurare l'incolumità alla terna arbitrale, e chiede soltanto una congrua riduzione della ammenda che valuta eccessiva in relazione all'episodio avvenuto.

Osserva questa Corte che non vi è motivo sufficiente per disattendere la descrizione del reale svolgimento dei fatti in tutta la sua innegabile gravità, attesa da un lato la peculiare efficacia probatoria da riconoscere in genere al documento arbitrale e le difficoltose circostanze che hanno caratterizzato l'esodo degli ufficiali di gara, reso possibile soltanto grazie al determinante contributo delle forze dell'ordine, e valutata, dall'altro la particolare responsabilità assunta dall'arbitro nella redazione dell'atto di querela.

Si ritiene, pertanto, che nella specie risultino altresì gli estremi per rimettere gli atti con separata ordinanza alla Procura federale, in ordine ai provvedimenti di sua competenza per i danni subiti dal direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Maceratese S.r.l. di Macerata.

Rimette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza in ordine ai danni subiti dall'Ufficiale di gara.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 9 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete